



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 18/02/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 21 gennaio 2010, n. 19

L.R. n. 11/01 e s.m.i., R.R. n. 16/06 e L. 241/90 e s.m.i. - Conclusione del procedimento di annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 231 del 05.05.2009 - Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg) - Proponente: Api Holding SpA.

L'anno 2010 addì 21 del mese di Gennaio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota acquisita al prot. n. 10078 del 07.10.2004 la Api Holding SpA, con sede legale in Roma in Via Salaria n. 1322, trasmetteva richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da allocarsi nel Comune di Castelluccio dei Sauri;
- con Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 38 del 18.01.2008, il Servizio Ecologia, espletate le procedure di rito, valutati gli aspetti tecnici afferenti l'epigrafato progetto e, considerate le consequenziali criticità ambientali emergenti dall'analisi del progetto in relazione al territorio interessato, assoggettava la proposta imprenditoriale in oggetto alle procedure di VIA;
- con istanza depositata in data 17.10.2008, acquisita al prot. n. 15911 del 13.11.2008, la Api Holding SpA, trasmetteva al Settore Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e del d. lgs. 4/2008, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico di n. 25 aerogeneratori per una potenza complessiva di 50 MW, da realizzare nel Comune di Castelluccio dei Sauri;
- con Determina Dirigenziale n. 231 del 05.05.2009 il Servizio Ecologia, anche sulla base dell'interpretazione delle delibere di G. R. n.1462/08 e 2467/08, esprimeva parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto per n. 7 aerogeneratori, con le motivazioni e le prescrizioni nello stesso provvedimento indicate;
- con nota prot. n. 10655/2009 del Servizio Ecologia, si è precisato che dal combinato disposto di cui alle su citate delibere, solo le istanze di screening presentate successivamente alla data di entrata in vigore del R.R. 16/2006 che si siano concluse con l'assoggettamento alla procedura di VIA, vanno sottoposte al procedimento di VIA secondo la disciplina vigente al momento della presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità, applicandosi viceversa a quelle proposte in data antecedente, la disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza di VIA in virtù del generale principio del tempus regit actum;
- in ragione di ciò, con nota prot. n. 11750 del 16.10.2009 il Servizio Ecologia dava comunicazione ad Api Holding, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., dell'avvio del procedimento di annullamento in

autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 231 del 05.05.2009, con facoltà della società di prendere visione degli atti del procedimento nonché di presentare memorie ed osservazioni nel termine di giorni 15 dalla data di ricezione della predetta comunicazione;

- con nota del 4.11.2009 ed acquisita al prot. n. 12429 del 13.11.2009 del Servizio Ecologia, la Api Holding, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90 e s.m.i. presentava le proprie controdeduzioni.

Ed altresì premesso che:

- la Giunta Regionale Puglia con delibera di Giunta n. 1462 del 01.08.2008 ha approvato le "Linee guida per migliorare la armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica", dettando le modalità di verifica del momento determinante della presentazione delle proposte di installazione di impianti eolici, ai fini dell'inserimento dei progetti medesimi nell'ambito del periodo transitorio;

- con successiva Delibera n. 2467 del 16.12.2008 la Giunta Regionale, nell'ottica di una ulteriore armonizzazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica, ed in considerazione di quanto espressamente disposto dal comma 12 dell'art. 3 della L.R. n. 40/2007 (comma relativo esclusivamente alla definizione dell'autorità competente per le istanze così come nello stesso specificate), ha inserito il comma 2 bis, ad esplicitazione del comma 2 della D.G.R. 1462/2008, relativo alle procedure di valutazione delle istanze presentate nel periodo transitorio come definito all'art.14 del Regolamento Regionale n.16/2006. Il comma 2 bis recita testualmente: "in ragione di quanto disposto dal comma 5bis dell'art.10 L. R. n.17/2007 le procedure di VIA conseguenti ad una eventuale determinazione di assoggettabilità adottata in esito alla relativa procedura di verifica restano soggette, anche ai fini dell'espletamento delle istruttorie di cui al regolamento regionale n.16/2006, alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto ai fini della valutazione ambientale. Nel caso in cui in esito alla determinazione di assoggettabilità a VIA il proponente non abbia prodotto la documentazione per l'effettuazione della VIA, gli Uffici provvedono a inviare la richiesta di produzione documentale al soggetto proponente, espressamente avvertendo che, trascorsi gg.30 dalla richiesta, il mancato deposito di quanto richiesto comporterà la dichiarazione di inammissibilità della originaria istanza".

Il criterio operativo delineato dal combinato disposto dei due paragrafi appena citati (punto 2 della delibera 1462/2008 e punto 2bis della delibera 2467/2008) è applicabile solo alle istanze di screening (definite con assoggettamento a VIA) presentate nell'ambito del periodo transitorio ex art.14 c.1 R.R.16/2006;

- ed infatti solo per le suddette istanze la Giunta Regionale, con la citata deliberazione n. 2467/2008, ha previsto che venga richiesto ai proponenti dei progetti relativi al predetto periodo transitorio (screening definiti con assoggettamento a VIA) di confermare le loro manifestazioni di interesse mediante presentazione di formale istanza di VIA, assegnando a tali fini un termine certo, e prevedendo in ipotesi di sua inosservanza, l'archiviazione della originaria istanza;

- ciò al fine di fissare un momento definitivo nel quale determinare il parametro di controllo, di cui all'art.13 del Regolamento Regionale n.16/06, relativamente a quei comuni, privi di PRIE, nel cui territorio siano state presentate - nel periodo transitorio di cui all'art.14, comma 7 del Regolamento stesso - istanze di screening definite con assoggettamento a VIA per le quali non sia stato ancora avviata la procedura di VIA;

- a tal fine la Giunta Regionale, con la citata deliberazione n. 2467/2008, ha previsto che venga richiesto ai proponenti dei progetti relativi al predetto periodo transitorio (screening definiti con assoggettamento a VIA) di confermare la manifestazione di interesse mediante presentazione di formale istanza di VIA, assegnando a tali fini un termine certo e prevedendo, in ipotesi di sua inosservanza, l'archiviazione della originaria istanza;

- proprio il legame stabilito dagli articoli 2 e 2-bis evidenziato da quest'ultimo, tra l'istanza di screening e

la richiesta di VIA, porta a ritenere che nella sola ipotesi di istanze presentate nel periodo transitorio, si possa ritenere, eccezionalmente, che la fase di valutazione di VIA costituisca un unicum con quella, preventiva ed ontologicamente autonoma, di verifica di assoggettabilità, sicchè, solo per le istanze presentate nel periodo transitorio, ai fini della individuazione della disciplina applicabile per la valutazione della VIA, deve farsi riferimento alla data di presentazione della domanda di verifica di assoggettabilità;

- la revisione di cui al punto 2-bis, non riguarda, viceversa, le istanze di screening -concluse con assoggettabilità a VIA - presentate prima della entrata in vigore del regolamento 16/2006. Per tali istanze, dunque, deve ritenersi applicabile il generale principio della autonomia funzionale che intercorre tra la fase di verifica di assoggettabilità e la successiva ed eventuale procedura di VIA. In siffatte ipotesi, la presentazione della istanza di VIA conseguente a screening soggiace alla disciplina applicabile *ratione temporis*, ovvero a quella vigente al momento di presentazione dell'istanza di VIA;

- diversamente opinando, vale a dire, valutando sulla base della normativa precedente al R.R. 16/2006 le istanze presentate in data anteriore, per un verso risulterebbe del tutto illogica la previsione di un periodo transitorio introdotta dall'art.14 dello stesso Regolamento, per altro verso si andrebbe a violare, oltre la volontà regolamentare, il principio del *tempus regit actum* che governa tutti i procedimenti amministrativi. Si giungerebbe conseguentemente alla inaccettabile determinazione di verificare la compatibilità ambientale di siffatti progetti sulla base di prescrizioni normative non più vigenti e neanche più rispondenti alle ineludibili esigenze di tutela del territorio e dell'ambiente.

Tutto ciò considerato e

RITENUTO

- che non sono condivisibili le argomentazioni addotte dalla Api Holding con nota del 4.11.2009 ed acquisita al prot. n. 12429 del 13.11.2009 del Servizio Ecologia, secondo cui dal combinato disposto delle due delibere di G. R. -1462/08 e 2467/08, emergerebbe che, ai fini dell'espletamento delle procedure di valutazione ambientale normate dalla L.R. 11/2001 e s.m.i. e dal R.R. 16/2006, le istanze di screening (definite con assoggettamento a VIA) presentate in data anteriore all'entrata in vigore del R.R.16/2006 dovrebbero esser valutate alla stregua della precedente normativa;

- che, per quanto già detto, tale deroga al principio generale del *tempus regit actum* ed al generale principio della autonomia funzionale e procedurale tra la fase c.d. di screening e quella di valutazione di VIA - evidenziato, tra l'altro, dal carattere di volontarietà che contraddistingue la procedura di VIA ordinaria rispetto alla obbligatoria antecedente fase di verifica preliminare -, può valere esclusivamente per le istanze presentate nel periodo transitorio di cui all'art.14 del Regolamento Regionale n.16/06;

- che, pertanto, solo per le istanze di screening presentate a far tempo dalla data di entrata in vigore del R.R. 16/2006 concluse con l'assoggettamento a VIA è possibile, alle condizioni stabilite dalle citate deliberazioni di Giunta Regionale, avviare la procedura di VIA considerando, quale data di inizio del procedimento, la data di presentazione della iniziale istanza di screening;

- che di tanto sembra esser consapevole la stessa API Holding, ove si consideri che la domanda di sottoposizione alla procedura di VIA è stata presentata secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale n.16/06;

- che appare del tutto contraddittorio ritenere inapplicabile alla fattispecie il regolamento n.16/06 e, ciò nonostante, chiedere che la valutazione sia svolta proprio secondo le modalità e la procedura dallo stesso disciplinata;

- che risulta acclarato e non contestato che la società ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un parco eolico a Castelluccio dei Sauri (Fg) acquisita al prot. n. 10078 del 18.01.2004 (antecedentemente dunque all'entrata in vigore del R.R.16/2006) ed il relativo procedimento di verifica si è concluso con Determina Dirigenziale n. 38 del 18.01.2008;

- che solo in data 20.10.2008 la società ha presentato istanza di Valutazione di impatto ambientale presso la competente Regione Puglia che si è conclusa con la Determinazione Dirigenziale oggetto del presente provvedimento di annullamento in autotutela;
- che sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 21 nonies della L. 241/1990 e s.m.i., alla luce:
 - a) del breve lasso di tempo intercorso dall'adozione della determinazione oggetto di autotutela, a cui pertanto, non è seguito alcun legittimo affidamento del proponente l'opera circa il consolidamento del suo interesse alla effettiva realizzazione dell'opera;
 - b) della circostanza che detto provvedimento non ha avuto esecuzione, giacché non solo non risulta avviata l'esecuzione dell'opera ma - a quanto consta - non è stata rilasciata neppure l'autorizzazione unica ex d. lgs. n. 387/2003, né tanto meno risulta essere stata convocata alcuna conferenza di servizi propedeutica al rilascio dell'autorizzazione unica per il progetto;
 - c) della circostanza che l'esecuzione della determinazione in oggetto produrrebbe effetti permanenti a seguito della prevista trasformazione territoriale;
 - d) della circostanza che l'esecuzione della determinazione in oggetto inciderebbe sul quadro autorizzatorio, producendo effetti irreversibili, tra l'altro, sull'indice di affollamento del comune in esame, nonché sulla capacità di carico del territorio;
 - e) della circostanza che sussistono fondate ragioni di interesse pubblico attuale per annullare la Determinazione 231/2009 e rimuoverne gli effetti in via di autotutela, sulla base delle motivazioni sopra illustrate.
- Che, comunque, gli interessi imprenditoriali della società non sono irreparabilmente ed irrimediabilmente lesi dall'annullamento della determinazione in oggetto, atteso che la procedura di approvazione del PRIE del Comune di Castelluccio dei Sauri è tutt'ora in corso e che, pertanto, in fase a regime, con PRIE approvato definitivamente dalla medesima Regione, il numero di aerogeneratori installabili sarà maggiore rispetto a quello previsto nella fase transitoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici" nonché la successiva DGR 2467/2008;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.;

PRESO ATTO delle osservazioni proposte dalla società ed acquisite al prot. n. 12429 del 13.11.2009 del Servizio Ecologia;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di annullare in via di autotutela la Determina Dirigenziale n. 231 del 05.05.2009 relativa al progetto di impianto eolico nel Comune di Castelluccio dei Sauri proposto il 18.10.2008 dalla società Api Holding SpA, con sede legale in Roma alla Via Salaria n. 1322, per tutte le motivazioni già espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

I funzionari istruttori

Ing. G. Angelini e Dr.ssa Giorgia Barbieri

Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS

Ing. Gennaro Russo

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli
